

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Per "notificazione e comunicazione" degli atti giudiziari si intende la consegna di un atto secondo modalità che consentano ai destinatari di prenderne visione in tempo per esercitare e proteggere i loro diritti. Il capo 34 del codice di procedura civile definisce diverse modalità di notificazione e di comunicazione degli atti, ad esempio, per posta raccomandata o elettronica, tramite un ufficiale giudiziario, tramite notificazione a un rappresentante del destinatario, mediante spedizione e con annuncio pubblico edito sulla pubblicazione *Ametlikud Teadaanded* (Annunci ufficiali). Affinché gli atti possano considerarsi notificati o comunicati, la loro consegna deve essere conforme ai requisiti normativi formali e documentata nel formato previsto a tal fine.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Conformemente all'articolo 306, quinto comma, del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale è tenuto a notificare o comunicare i seguenti atti ai partecipanti a un procedimento: atto di citazione, atto di appello e relative integrazioni, citazioni in giudizio, sentenze, decisioni sulla chiusura dei procedimenti e ogni altro atto giudiziario previsto dalla legge.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'organo giurisdizionale notifica e comunica gli atti per il tramite di fornitori professionali di servizi postali, ufficiali giudiziari e della polizia giudiziaria o, in conformità alle norme interne di detto organo, per il tramite di altri funzionari competenti dell'organo giurisdizionale in questione. Può ricorrere altresì ad altre modalità di notificazione e di comunicazione previste dalla legge. Un soggetto che partecipa a un procedimento che trasmetta un atto da notificare o da comunicare o che richieda la notificazione o la comunicazione di un altro atto giudiziario può presentare all'organo giurisdizionale richiesta per occuparsi autonomamente della notificazione o della comunicazione dell'atto. Un partecipante a un procedimento potrà notificare o comunicare l'atto soltanto mediante un ufficiale giudiziario e, in tal caso, alla notificazione o comunicazione e alla relativa documentazione si applicano le stesse condizioni della notificazione e della comunicazione degli atti effettuate dall'organo giurisdizionale mediante un ufficiale giudiziario. L'organo giurisdizionale verifica se l'atto giudiziario possa ritenersi notificato o comunicato.

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

L'organo che riceve la richiesta (*Justitsministeerium* (ministero della Giustizia) o un organo giurisdizionale) verifica altresì, oltre ai dati già disponibili, l'indirizzo della persona in questione nel *Rahvastikuregister* (registro della popolazione o anagrafe) o nell'*Äriregister* (registro delle imprese).

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

I dettagli concernenti gli indirizzi di persone giuridiche, filiali di società estere e imprese individuali sono disponibili nel [registro delle imprese](#). Per risalire all'indirizzo di un privato, è possibile effettuare una ricerca ufficiale al fine di ottenere i dati contenuti nel [registro della popolazione](#). Nell'effettuare tale ricerca occorre motivare l'interesse legittimo affinché il titolare del trattamento dei dati possa decidere se la comunicazione dei dati sia giustificata o meno. Il registro della popolazione è gestito dal centro per le tecnologie dell'informazione e lo sviluppo del *Siseministeerium* (ministero dell'Interno), il cui sito web contiene informazioni sulle ricerche ed è accessibile all'indirizzo <https://www.smit.ee>.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Gli organi giurisdizionali provvedono al trattamento delle richieste internazionali di assunzione delle prove su richiesta. In altri termini, sono tenuti a fare il possibile per determinare l'indirizzo della persona interessata.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La decisione su come notificare o comunicare un atto è presa di norma dall'autorità giudiziaria cui compete il procedimento in questione. Tuttavia gli organi giurisdizionali devono notificare o comunicare gli atti innanzitutto per via elettronica, attraverso il sistema informativo "*e-File*", presso il quale un partecipante a un procedimento ha accesso a tutti gli atti giudiziari concernenti la sua causa, oppure tramite posta elettronica. Il ricorso ai canali elettronici aiuta l'organo giurisdizionale a risparmiare sulle spese postali e l'utilizzo della notificazione o comunicazione per via elettronica è in costante aumento. Dopo la modalità elettronica, l'organo giurisdizionale prende in considerazione altre opzioni di notificazione o comunicazione, ad esempio per posta, tramite un messo dell'organo giurisdizionale, nonché con le altre modalità alternative previste dalla legge.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

La notificazione e la comunicazione per via elettronica è autorizzata per tutti i procedimenti e rispetto a tutti i destinatari.

A norma dell'articolo 3111, del codice di procedura civile, gli atti giudiziari sono notificati o comunicati elettronicamente per mezzo del sistema informatico stabilito a tal fine, con l'invio di un avviso ai partecipanti ai procedimenti per informarli che l'atto è disponibile nel sistema. L'organo giurisdizionale mette immediatamente a disposizione dei soggetti che partecipano ai procedimenti tutti gli atti giudiziari, incluse le decisioni degli organi giurisdizionali, attraverso il sistema informatico, indipendentemente dalle modalità di notificazione o di comunicazione degli atti utilizzate nel corso del procedimento. Per accedere al sistema informatico è necessario un documento di identità. La notificazione o la comunicazione dell'atto è considerata avvenuta quando il destinatario

accede all'atto nel sistema informatico o ne conferma la ricezione, anche senza prenderne visione. Ciò vale anche qualora all'atto acceda una terza persona, cui il destinatario ha garantito l'accesso per la visualizzazione degli atti nel sistema. Il sistema informatico registra automaticamente la notificazione o la comunicazione dell'atto.

Nel caso in cui un destinatario non possa utilizzare il sistema informatico usato per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari oppure se la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lo stesso sia tecnicamente impossibile, l'organo giurisdizionale può provvedere a notificare o comunicare gli atti giudiziari ricorrendo a un'altra modalità elettronica. In questo caso l'atto è ritenuto notificato o comunicato quando il destinatario conferma per iscritto, via fax o elettronicamente, di aver ricevuto l'atto giudiziario. La conferma deve contenere la data della ricezione dell'atto, nonché la firma del destinatario o del suo rappresentante. Se in formato elettronico, la conferma deve contenere la firma digitale del mittente o essere trasmessa con un'altra modalità sicura, che permetta di identificare il mittente e precisare il momento dell'invio, a meno che l'organo giurisdizionale non abbia alcuna ragione di dubitare che la conferma senza firma digitale sia stata effettivamente trasmessa dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma redatta in formato elettronico può essere inviata all'organo giurisdizionale tramite posta elettronica se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario è noto all'organo giurisdizionale e si può presumere che persone non autorizzate non abbiano accesso ad esso, così come anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale abbia già inviato atti a tale indirizzo di posta elettronica nel corso del medesimo procedimento o se il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica all'organo giurisdizionale. La conferma deve essere inviata immediatamente all'organo giurisdizionale. In caso di violazione di tale obbligo, l'organo giurisdizionale può decidere di infliggere una sanzione pecuniaria alla parte del procedimento interessata o al suo rappresentante.

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati in una modalità diversa da quella elettronica soltanto ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e organismi governativi statali o locali, e ove sussistano validi motivi per tale scelta.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni e che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia di quest'ultimo. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, piuttosto che notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente al terzo comma anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, quarto comma, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente al secondo comma, per la notificazione o la comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato anziché al destinatario.

Nei casi di cui agli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile, un atto non si considera notificato o comunicato se, anziché al destinatario, viene notificato o comunicato a una persona che partecipa al procedimento giudiziario in qualità di parte avversa del destinatario.

A norma dell'articolo 326, primo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui al primo comma del suddetto articolo è consentita, conformemente al secondo comma del medesimo articolo, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità all'articolo 322, primo comma, o all'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, primo comma, del codice di procedura civile, alle condizioni previste dall'articolo 326 del medesimo codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale regionale avente competenza giurisdizionale territoriale per il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto. Secondo quanto previsto all'articolo 317, primo comma, del codice di procedura civile, sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale, è possibile notificare o comunicare gli atti giudiziari ai soggetti che partecipano a un procedimento mediante annuncio pubblico se:

l'indirizzo del partecipante al procedimento non è iscritto nel registro oppure la persona non abita all'indirizzo registratosi e l'organo giurisdizionale non abbia modo di risalire al recapito effettivo della persona o al luogo in cui si trova e, allo stesso tempo, non sia possibile consegnare l'atto a un rappresentante dell'interessato o a una persona autorizzata a riceverlo, né in nessun altro modo precisato nel suddetto articolo;

si ritiene impossibile notificare o comunicare l'atto all'estero nel rispetto dei requisiti fissati;

l'atto non può essere notificato o comunicato perché il luogo indicato per la notificazione o la comunicazione coincide con l'abitazione di una persona extraterritoriale.

Un atto giudiziario può essere notificato mediante annuncio pubblico a un partecipante a un procedimento che sia una persona giuridica sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale se la notificazione o comunicazione per via elettronica e tramite lettera raccomandata all'indirizzo postale iscritto nel registro delle persone giuridiche non hanno prodotto alcun risultato. Se una persona giuridica ha fornito al cancelliere l'indirizzo estero della persona di cui all'articolo 631, del codice del commercio, occorre altresì tentare di notificare o comunicare l'atto a tale indirizzo prima di procedere alla notificazione o comunicazione pubblica dell'atto processuale.

Conformemente all'articolo 317, terzo comma, del codice di procedura civile, viene pubblicato su "Annunci ufficiali" un estratto dell'atto giudiziario da notificare o comunicare pubblicamente. L'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sul caso può emettere una decisione che autorizzi la pubblicazione dell'estratto anche su altre pubblicazioni.

Un organo giurisdizionale può rifiutare la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario mediante annuncio pubblico se l'intenzione presunta è quella di far riconoscere o eseguire in uno Stato estero la sentenza pronunciata nel contesto di un procedimento e tale notificazione o comunicazione pubblica renderebbe probabile il mancato riconoscimento o la mancata esecuzione della sentenza.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Un atto notificato o comunicato a norma degli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile è considerato notificato o comunicato una volta consegnato alla persona cui deve essere recapitato a norma di tali articoli del codice di procedura civile.

Un atto notificato o comunicato tramite deposito nella cassetta delle lettere, conformemente all'articolo 326 del codice di procedura civile, è ritenuto notificato o comunicato una volta lasciato nella cassetta delle lettere.

Un atto notificato o comunicato mediante deposito in altro luogo, conformemente all'articolo 327, terzo comma, del codice di procedura civile, è considerato notificato o comunicato trascorsi tre giorni dal deposito oppure dall'invio dell'avviso scritto di cui al secondo comma del medesimo articolo. La data della notificazione o della comunicazione è apposta sulla busta contenente l'atto.

Nel caso della notificazione o della comunicazione pubblica, un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato passati quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'estratto su "Annunci ufficiali" (articolo 317, quinto comma, del codice di procedura civile). L'organo giurisdizionale incaricato del caso può fissare un termine superiore per ritenere avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto. In tal caso il termine è comunicato assieme alla notificazione o alla comunicazione pubblica dell'atto.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Quando un atto giudiziario è notificato o comunicato tramite deposito, conformemente all'articolo 327, secondo comma, del codice di procedura civile, viene lasciato o inviato all'indirizzo del destinatario un avviso scritto al riguardo. Qualora ciò non sia possibile, l'avviso è affisso sulla porta dell'abitazione, del luogo di lavoro o di domicilio del destinatario oppure trasmesso a una persona del vicinato affinché lo recapiti al destinatario. Nell'avviso deve essere chiaramente indicato che l'atto depositato è stato trasmesso dall'organo giurisdizionale e che sarà ritenuto notificato o comunicato non appena sarà depositato. I termini del procedimento possono iniziare a decorrere a partire da tale momento.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

In base a quanto previsto nell'articolo 325 del codice di procedura civile, se una persona rifiuta di accettare un atto senza un valido motivo, si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato a tale persona al momento del rifiuto. In tal caso l'atto è lasciato presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario oppure nella relativa cassetta delle lettere. Qualora non vi sia alcuna abitazione né un luogo di lavoro né una cassetta delle lettere, l'atto è rispedito all'organo giurisdizionale.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Conformemente all'articolo 3161, quinto comma, del codice di procedura civile, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in base allo stesso regolamento, in Estonia gli atti sono notificati o comunicati in linea con la procedura di notificazione o di comunicazione degli atti giudiziari prevista dal codice di procedura civile. La notificazione o comunicazione tramite annuncio pubblico può non essere possibile.

A norma dell'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario da notificare o comunicare può essere consegnato a una persona diversa dal destinatario soltanto nei casi di cui alla parte VI del codice di procedura civile. Detta persona deve consegnare direttamente l'atto al destinatario il prima possibile e può rifiutarsi di accettare l'atto in consegna soltanto qualora dimostri di non potere consegnare l'atto al destinatario. Occorre dare alla persona in questione spiegazioni sull'obbligo di consegna dell'atto. Ciononostante, l'atto è ritenuto notificato o comunicato indipendentemente dal fatto che tali spiegazioni siano state fornite o meno.

A norma del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, è quindi possibile applicare anche le modalità di notificazione e di comunicazione descritte al precedente punto 2.1 e previste agli articoli 322 e 323 del codice di procedura civile.

Secondo quanto previsto dall'articolo 322, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di impossibilità di reperire il destinatario di un atto giudiziario presso la propria abitazione, l'atto è considerato notificato o comunicato se consegnato a una persona che abbia almeno quattordici anni e che viva con il destinatario o lavori presso la famiglia di quest'ultimo. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che, piuttosto che notificare o comunicare l'atto giudiziario al destinatario, è possibile notificarlo o comunicarlo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o l'attività professionale del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario dell'abitazione del destinatario. Allo stesso modo, può essere notificato o comunicato al datore di lavoro del destinatario o ad altre persone cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto. Un atto giudiziario è ritenuto notificato o comunicato al destinatario conformemente al terzo comma anche se notificato o comunicato al suo rappresentante con una delle modalità di cui al primo e secondo comma del medesimo articolo. A norma dell'articolo 322, quarto comma, del codice di procedura civile, un atto è considerato notificato o comunicato a un membro delle forze armate, a un detenuto o a una persona che si trova in una struttura sanitaria o analoga per un lungo periodo se consegnato al capo dell'organismo o struttura in questione o a una persona da lui nominata, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente.

Conformemente all'articolo 323 del codice di procedura civile, nel caso della notificazione o della comunicazione di un atto a una persona fisica che svolge un'attività economica o professionale, ma che non resta nella sede di lavoro durante le normali ore lavorative oppure non può ricevere l'atto, è possibile consegnare l'atto a un dipendente che di norma resta presso la sede lavorativa del destinatario oppure a una persona che fornisca regolarmente servizi al destinatario su una simile base contrattuale. Ciò vale altresì, conformemente al secondo comma, per la notificazione o la comunicazione degli atti a persone giuridiche, organismi amministrativi, notai e ufficiali giudiziari, nonché per la notificazione o la comunicazione di un atto al rappresentante del destinatario oppure a qualunque altra persona cui l'atto possa essere notificato o comunicato anziché al destinatario.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In linea con la seconda frase dell'articolo 3161, quinto comma, del codice di procedura civile, non è possibile ricorrere a un annuncio pubblico per notificare o comunicare un atto giudiziario ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato lasciandolo nella cassetta delle lettere, come previsto nell'articolo 326 del codice di procedura civile oppure, conformemente all'articolo 327 del medesimo codice, depositandolo in altro luogo.

A norma dell'articolo 326, primo comma, del codice di procedura civile, un atto giudiziario che non possa essere notificato o comunicato, per l'impossibilità di recapitarlo presso l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario o del suo rappresentante può ritenersi notificato o comunicato se lasciato nella cassetta delle lettere dell'abitazione o del luogo di lavoro oppure in un luogo analogo, utilizzato dal destinatario o dal suo rappresentante per ricevere la corrispondenza e che garantisca che l'atto sia protetto dagli agenti esterni in circostanze normali. Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato in questo modo all'associazione che amministra il condominio in cui si trova l'abitazione o il luogo di lavoro del destinatario, all'amministratore di una proprietà oppure al proprietario di casa del destinatario, nonché al suo datore di lavoro o a un'altra persona cui il destinatario fornisce servizi in forza di un contratto, soltanto se non è possibile notificare o comunicare l'atto personalmente al destinatario o al suo rappresentante. La notificazione o comunicazione degli atti secondo le modalità di cui al primo comma del suddetto articolo è consentita, conformemente al secondo comma del medesimo articolo, soltanto dopo aver effettuato almeno due tentativi di consegna dell'atto giudiziario personalmente al destinatario a tre giorni di distanza l'uno dall'altro e a tre orari ben distinti e, allo stesso tempo, laddove non sia possibile notificare o comunicare l'atto a un'altra persona che viva presso lo stesso domicilio oppure lavori nella stessa sede, in conformità all'articolo 322, primo comma, o all'articolo 323 del codice di procedura civile.

L'articolo 327 del codice di procedura civile prevede altresì la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito in un luogo specifico. A norma dell'articolo 217, primo comma, del codice di procedura civile, alle condizioni previste dall'articolo 326 del medesimo codice, un atto può essere depositato anche presso l'ufficio postale, il comune rurale o l'amministrazione cittadina che hanno competenza sul luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto oppure presso l'ufficio del tribunale regionale avente competenza giurisdizionale territoriale per il luogo di notificazione o di comunicazione dell'atto.

A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli atti giudiziari devono essere notificati o comunicati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre resta dubbia l'ammissibilità della notificazione o della comunicazione applicata nei casi di cui agli articoli 326 e 327 del codice di procedura civile.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Conformemente all'articolo 6, primo comma, del codice di procedura civile, relativo ai requisiti per il recapito delle spedizioni raccomandate e assicurate nell'ambito del servizio postale universale, approvato dal regolamento n. 57 del ministero dell'Economia e delle comunicazioni del 22 giugno 2006, se al momento della notificazione o della comunicazione il destinatario non si trova presso la propria residenza o nel luogo indicato, l'ufficio postale più vicino lascerà nel luogo in questione un avviso per informare il destinatario della consegna.

Se il mittente non ha specificato nell'avviso di consegna altri elementi riguardanti modalità alternative di notificazione o di comunicazione, gli atti giudiziari saranno depositati presso l'ufficio postale per un periodo massimo di 15 giorni dal secondo tentativo di recapito, fatto salvo il caso in cui il mittente abbia precisato un altro termine. Un avviso di deposito viene inviato al destinatario mediante messaggio di testo, tramite invio a un indirizzo di posta elettronica oppure deposito nella cassetta delle lettere. Allo scadere del termine, gli atti giudiziari vengono rispediti ufficialmente al mittente, assieme alle ragioni del rinvio, e sono trasmessi al rappresentante del mittente che li firma per suo conto (termini e condizione dei servizi postali estoni "AS Eesti Post" per la consegna degli atti giudiziari).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Conformemente all'articolo 306, secondo comma, del codice di procedura civile, quando un atto giudiziario è notificato o comunicato, la consegna deve rispettare i requisiti formali prescritti dalla legge ed essere documentata nel formato previsto a tal fine. A norma dell'articolo 307, quarto comma, del codice di procedura civile, la spedizione di un atto giudiziario da notificare o comunicare deve essere inserita nel fascicolo della causa. In conformità all'articolo 3111 del codice di procedura civile, il sistema informatico selezionato registra automaticamente la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari (cfr. la descrizione della procedura di notificazione o comunicazione mediante il sistema informatico di cui al precedente punto 6). A norma dell'articolo 313 del codice di procedura civile, la notificazione o la comunicazione degli atti mediante lettera raccomandata è certificata dall'avviso di consegna. Un atto inviato per posta ordinaria o via fax è ritenuto notificato o comunicato se il destinatario invia all'organo giurisdizionale una conferma della ricezione dell'atto per posta, fax o via elettronica, a sua discrezione. La conferma deve contenere la data della ricezione dell'atto, nonché la firma del destinatario dell'atto o del suo rappresentante. Come previsto all'articolo 315, quinto comma, del codice di procedura civile, viene preparato un avviso di consegna riguardante a notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario per tramite di un ufficiale giudiziario, un messo dell'organo giurisdizionale oppure un'altra persona o istituzione, da spedire immediatamente all'organo giurisdizionale in seguito alla notificazione o comunicazione dell'atto.

Dopo la notificazione o la comunicazione di un atto giudiziario secondo quanto previsto dall'articolo 3141 del codice di procedura civile, se tale notificazione o comunicazione è stata effettuata inviando l'atto, viene inserita nel fascicolo una nota che precisi il luogo e la data di spedizione dell'atto oppure le informazioni su come l'atto è stato reso disponibile, a meno che l'invio non sia registrato automaticamente nel sistema informatico creato a tal fine.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

A norma dell'articolo 307, terzo comma, del codice di procedura civile, se un atto è recapitato alla parte di un procedimento cui doveva essere notificato o comunicato oppure cui avrebbe dovuto essere notificato o comunicato conformemente alla legge, ma non è stato possibile certificare la notificazione o la comunicazione, oppure se la procedura per la notificazione o la comunicazione prevista dalla legge è stata violata, l'atto è considerato notificato o comunicato alla parte del procedimento soltanto a partire dal momento della consegna effettiva al destinatario.

Dopo la notificazione o comunicazione per posta raccomandata come previsto dall'articolo 313 del codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale può ritenere sufficiente, ai fini della notificazione o della comunicazione, un avviso di consegna anche se non conforme ai requisiti formali di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo, laddove la documentazione della notificazione o comunicazione nell'avviso di consegna sia affidabile. Nel caso in cui l'organo giurisdizionale non possa ritenere notificato o comunicato un atto giudiziario, perché il servizio postale non ha provveduto a notificarlo o comunicarlo correttamente, detto organo può chiedere al servizio di provvedere nuovamente alla notificazione o alla comunicazione dell'atto senza spesa supplementari a suo carico. Tra gli esempi di notificazione o comunicazione degli atti non corretta rientrano i casi in cui non vengono utilizzate tutte le alternative previste dal codice di procedura civile nel notificare o comunicare l'atto giudiziario per posta raccomandata, i casi in cui l'atto è consegnato a una persona che non avrebbe dovuto riceverlo a norma delle disposizioni dell'articolo in questione, i casi di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 326 del codice di procedura civile, relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario lasciandolo nella cassetta delle lettere oppure di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile relativi alla notificazione e alla comunicazione di un atto giudiziario tramite deposito, oppure i casi di notificazione o di comunicazione avvenuta, ma da ritenere invalida, perché non correttamente documentata.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Il costo dei servizi postali corrisposto a livello nazionale in Estonia non costituisce un costo relativo all'esame del caso, ossia la notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel contesto di procedimenti giudiziari nazionali viene in genere fornita a titolo gratuito, fatto salvo il caso in cui si richiede la notificazione o comunicazione tramite un ufficiale giudiziario.

In tal caso, conformemente all'articolo 48, secondo comma, della legge sugli ufficiali giudiziari, la quota da corrispondere all'ufficiale giudiziario per la notificazione o la comunicazione degli atti giudiziari è pari a 30 EUR se gli atti sono stati notificati o comunicati al destinatario o al suo legale rappresentante:

1) utilizzando il recapito postale, telefonico o elettronico indicato nel registro della popolazione oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica isikukood@eesti.ee; oppure 2) utilizzando un indirizzo iscritto nel registro delle imprese individuali e delle persone giuridiche conservato in Estonia oppure il recapito telefonico ed elettronico registrato nel sistema informatico del suddetto registro. A norma del terzo comma, se non è stato possibile notificare o comunicare un atto giudiziario benché l'ufficiale giudiziario abbia fatto tutto il necessario e quanto ragionevolmente possibile per la notificazione o comunicazione dell'atto conformemente alla procedura prevista dalla legge, l'ufficiale giudiziario può chiedere il pagamento di una commissione di 30 EUR avvalendosi di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario e sullo strumento della notificazione e della comunicazione, riguardo alle misure adottate dall'ufficiale giudiziario per notificare o comunicare l'atto. In casi diversi da quelli specificati nel secondo e nel terzo comma, la commissione da corrispondere a un ufficiale giudiziario per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari è di 60 EUR.

Se la persona alla quale devono essere notificati o comunicati gli atti è legalmente obbligata a registrare il proprio indirizzo o le proprie informazioni di contatto nel registro della popolazione o nel registro estone dei lavoratori autonomi o delle persone giuridiche e tale persona non ha debitamente ottemperato a tale obbligo, anche nel caso in cui i dati inseriti nel registro siano obsoleti o errati per qualsiasi altro motivo, e quindi non sia stato possibile notificare atti giudiziari utilizzando tali dati, sulla base di una decisione sulle tariffe dell'ufficiale giudiziario, la persona che richiede un atto professionale è tenuta a corrispondere una commissione di 30 EUR, rispetto alla commissione di 60 EUR, e i restanti 30 EUR devono essere corrisposti dal destinatario della notificazione o comunicazione degli atti.

L'ufficiale giudiziario non ha il diritto di richiedere una commissione e qualsiasi pagamento anticipato effettuato deve essere restituito se l'ufficiale giudiziario non ha compiuto tutti gli sforzi necessari e ragionevolmente possibili per notificare o comunicare gli atti secondo la procedura prevista dalla legge entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale e se gli atti giudiziari non hanno potuto essere notificati o comunicati.

L'importo dei costi postali dovuti dall'organo giurisdizionale dipende dai prezzi del fornitore del servizio postale, poiché non esiste alcuna regolamentazione legislativa delle tariffe. Il costo dipende dal peso della lettera, dalla destinazione, ecc.

Un partecipante a un procedimento deve pagare per la notificazione o comunicazione di un atto giudiziario all'estero secondo le tariffe del fornitore del servizio postale.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: [il codice di procedura civile.](#)

Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.